

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante n.8

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

1 – Estratto normativo

PI	adozione con DCC n.46 del 08.11.2016	approvazione con DCC n.06 del 21.03.2017	entrata in vigore il 20.04.2017
PI var.1	adozione con DCC n.46 del 08.02.2018	approvazione con DCC n.16 del 30.04.2018	entrata in vigore il 31.05.2018
PI var.2	adozione con DCC n.08 del 07.03.2019	approvazione con DCC n.45 del 14.11.2019	entrata in vigore il 08.12.2019
PI var.3	adozione con DCC n.28 del 29.09.2020	approvazione con DCC n.52 del 31.12.2020	entrata in vigore il 04.02.2021
PI var. UNESCO	adozione con DCC n.38 del 03.08.2021	approvazione con DCC n.45 del 28.09.2021	entrata in vigore il 23.10.2021
PI var.4	adozione con DCC n.21 del 30.04.2021	approvazione con DCC n.53 del 29.11.2021	entrata in vigore il 24.12.2021
PI var. ex art. 77 delle NTO		approvazione con DCC n.54 del 29.11.2021	entrata in vigore il 24.12.2021
PI var.5 "Pista ciclabile di Crevada"	adozione con DCC n.12 del 22.03.2022	approvazione con DCC n.53 del 27.09.2022	
PI var. 6	adozione con DCC n.32 del 29.06.2023	approvazione con DCC n.58 del 30.01.2023	entrata in vigore il 04.01.2024

PROGETTAZIONE

Matteo Gobbo
con
Alessia Rosin

SINDACO

Gianni Montesel

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Vincenza Scarpa


SERVIZIO URBANISTICA

Eddy Dall'Anese
Paola Ceschin

SEGRETARIO

Mauro Giavi

novembre 2023



COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE

PI - Piano degli Interventi Variante n.8

NTQ
Norme Tecniche Operative

ESTRATTI ARTICOLI MODIFICATI

Si riportano di seguito gli articoli oggetto di modifica relativi alla Variante n.8 al PI.

In **blu** il testo inserito

In ~~rosso~~ il testo eliminato

Articolo 12.1 - NORME SISMICHE PER LE COSTRUZIONI

1. Si riportano nel presente articolo le prescrizioni definite dalla Microzonazione Sismica di I° e II° livello.

2. Tutti gli interventi che prevedano nuove costruzioni, modifiche strutturali, ampliamenti, ristrutturazioni e opere infrastrutturali nel territorio comunale, dovranno essere progettati adottando criteri antisismici di cui al D.M. 17.01.2018 (NTC 2018) e smi.

3. Il D.M. 14.01.2008, al paragrafo 2.4.2 "Classi d'uso", in presenza di azioni sismiche e con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, suddivide le costruzioni in quattro classi d'uso definite in base alla frequentazione, alla funzione, alle attività e all'utilizzo:

- **Classe I:** Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
Prescrizioni: Per questa tipologia di fabbricati può essere sufficiente l'utilizzo dei dati e delle informazioni sismiche contenuti nel presente studio.
- **Classe II:** Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
Prescrizioni: Verifica dei dati e delle informazioni sismiche contenuti nel presente studio e applicazione di metodi semplificati e abachi per valutare i fattori di amplificazione locale. Per l'applicazione dei metodi semplificati si riporta quanto indicato dal D.M. 14.01.2008 al paragrafo 3.2.2 "ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, bisogna valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come indicato nel paragrafo 7.11.3, in assenza di tali analisi, per la definizione dell'azione sismica si può fare riferimento ad un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (tabelle 3.2.II e 3.2.III)." Come è noto, la definizione delle categorie di sottosuolo avviene attraverso la determinazione della velocità equivalente V_{s30} ; a questo proposito la normativa poco dopo recita: "*La misura diretta della velocità di propagazione delle onde di taglio è fortemente raccomandata*". Pertanto, la determinazione della velocità delle onde di taglio V_s , dovrà essere fatta utilizzando indagini sismiche, in foro (cross-hole, down-hole, cono sismico) o in superficie (MASW, Re.Mi., ESAC, sismica a rifrazione). Per le indagini in superficie sarà preferibile abbinare l'uso di tecniche attive e passive. Contestualmente alla determinazione della V_s si dovranno eseguire anche misure di rumore sismico ambientale a stazione singola (tecnica HVSR), al fine di stabilire la frequenza fondamentale di vibrazione dei terreni (o il periodo proprio), da confrontarsi con le frequenze proprie degli edifici. Le acquisizioni e le elaborazioni di queste misure saranno fatte in accordo con le linee guida del Progetto SESAME.
- **Classe III:** Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.
Prescrizioni: Analisi della Risposta Sismica Locale (RSL) come indicato al paragrafo 7.11.3 del DM 14.01.2008 Risposta sismica e stabilità del sito: "per categorie speciali di sottosuolo (tabella 3.2.111), per determinati sistemi geotecnici o se si intende aumentare il grado di accuratezza nella previsione dei fenomeni di amplificazione, le azioni sismiche da considerare nella progettazione possono essere determinate mediante specifiche analisi di risposta sismica locale. Queste analisi presuppongono un'adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche dei terreni, da determinare mediante specifiche indagini e prove". Per l'analisi di RSL dovranno essere acquisiti parametri necessari alla ricostruzione del modello geotecnico e sismostratigrafico del sottosuolo, con particolare attenzione alla ricostruzione della profondità e della morfologia del substrato rigido o di un deposito ad esso assimilabile. L'analisi di RSL, condotta utilizzando codici di calcolo monodimensionali, bidimensionali o tridimensionali, in funzione dell'assetto strutturale del sottosuolo, dovrà articolarsi secondo quanto indicato nel paragrafo 7.11.3 del DM 14.01.2008, al quale si rimanda. In questa sede, oltre a quanto previsto dalla normativa, si vuole sottolineare la necessità di eseguire le seguenti indagini per una corretta modellazione:
 - Esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo per la definizione della successione sismostratigrafica e delle diverse "unità" geotecniche.
 - Prove sismiche in foro (cross hole, down hole, cono sismico) finalizzate alla conoscenza della velocità delle onde di taglio fino ad una idonea profondità, in funzione dell'opera in progetto e, comunque, se possibile, fino a raggiungere il "bedrock sismico".
 - Prelievo di campioni di terreno e successive analisi di laboratorio per valutare la dipendenza della rigidezza e dello smorzamento dal livello deformativo, e per la determinazione, in dipendenza del legame costitutivo adottato per i terreni, dei parametri di ingresso necessari alle analisi. Le prove di laboratorio possono consistere in prove cicliche di taglio torsionale o di taglio semplice, prove di colonna risonante, prove triassiali cicliche ecc.

La relazione illustrativa delle indagini dovrà contenere grafici relativi alle misure effettuate ed alla loro interpretazione.

- **Classe IV:** Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o 8, di cui al D.M. 5 novembre 2001. n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o 8. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

Prescrizioni: Per queste costruzioni si prevede l'applicazione delle prescrizioni descritte per la classe III.

4. La classificazione sismica del territorio comunale è finalizzata a disciplinare la progettazione e costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza degli interventi di miglioramento o adeguamento su edifici od opere esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni. La carta di Microzonazione Sismica, basata su fattori di amplificazione elaborati con abachi e metodi semplificati, deve essere utilizzata come approccio per inquadrare la possibile risposta sismica locale e per progettare la tipologia di indagini necessarie in sede esecutiva.

5. Per le *Zone instabili per liquefazione* individuate nello Studio di Microzonazione Sismica di II° livello valgono e si applicano le disposizioni specifiche in materia sismica contenute nell'Appendice 1 delle presenti NTO.

6. È sempre consentito l'approfondimento sismico puntuale nelle aree già classificate dalla Microzonazione Sismica di II° livello. Il Responsabile del Servizio può, in ogni caso, richiedere approfondimenti sismici ai sensi della vigente normativa.

7. Tutti gli interventi ricadenti all'esterno delle aree zonate dovranno essere preceduti da un approfondimento sismico ai sensi della normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere presentata al Genio Civile competente per territorio preventivamente al rilascio del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell'intervento.

Le seguenti disposizioni normative in conformità con le Linee Guida fanno riferimento convenzionalmente a **3 categorie di aree urbanistiche** riferite alle previsioni dello strumento di piano vigente e alle sue effettive condizioni di attuazione:

1. AREE EDIFICATE (recenti o consolidate). Si tratta di aree urbanizzate ed edificate di diverso livello di completamento, consolidamento e stratificazione. Comprendono centri storici, tessuti consolidati, aree in completamento con usi residenziali, produttivi, a servizio o misti.

Sono le aree con la seguente destinazione urbanistica (ZTO) di PI:

A – A1 – B – C1 – C2 – D – Dc – Dpl – Dt – Er – F.

2. AREE NON EDIFICATE (con previsione di trasformazione). Si tratta di aree non edificate, parzialmente edificate o con previsione di nuovi insediamenti - residenziali, produttivi, a servizio o misti - di manufatti edilizi, di infrastrutture e reti. Tali aree possono trovarsi sia in adiacenza ad aree edificate, sia in contesti ancora non urbanizzati.

Sono le aree non ancora attuate con la seguente destinazione urbanistica (ZTO) di PI:

C2 – D – Dc – Dt – F.

3. AREE NON URBANIZZATE A TRASFORMABILITÀ LIMITATA. Si tratta di aree non edificabili o con limitate previsioni di edificabilità, per destinazione d'uso (aree agricole).

Sono le aree con la seguente destinazione urbanistica di PI:

E – E/css – E/pd – E/gp – Ep – Es.

1.1 ZONE INSTABILI PER LIQUEFAZIONE (LQ)

I criteri definiti per indirizzare la disciplina d'uso del suolo in zone suscettibili alla liquefazione devono tener conto dei seguenti due fattori:

- o l'instabilità da liquefazione può interessare aree relativamente vaste del territorio (interessando talvolta anche il territorio di un intero comune);
- o è possibile mettere in atto interventi puntuali di riduzione della pericolosità, attraverso interventi diretti sul suolo, e della vulnerabilità, attraverso interventi sull'edificio.

In conformità con le citate Linee Guida (LG), la disciplina degli usi del suolo e delle previsioni di trasformazione nelle zone di faglia attiva e capace viene articolata in due tipi di indicazioni:

1. Indicazioni urbanistiche, che definiscono possibili regolamentazioni dallo strumento urbanistico anche in termini di categorie di intervento e di destinazioni d'uso e modalità attuative;
2. Indicazioni edilizie, che definiscono per l'edilizia esistente e di nuova costruzione, con riferimento alla normativa tecnica antisismica, quali categorie di intervento sono possibili e su quali classi d'uso.

1.1.1 AREE EDIFICATE (ZTO A – A1 – B – C1 – C2 – D – Dc – Dpl – Dt – Er – F)

Per le **ZSLQ** e **ZRLQ**, nelle **AREE EDIFICATE (recenti o consolidate)**, l'Amministrazione locale, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e secondo le prescrizioni e gli indirizzi dei soggetti sovraordinati, ai sensi di quanto stabilito dalle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione (LQ)", stabilisce un Programma Zone Instabili (PZI).

Il PZI rappresenta un programma d'intervento complesso in cui vengono definiti obiettivi e ambiti di intervento, fattibilità e modalità attuative. Il PZI riguarda più in generale tutte le aree suscettibili di instabilità, fra cui anche quelle interessate da LQ e FAC.

"La definizione di uno specifico PZI implica la scelta di uno dei seguenti obiettivi, eventualmente differenziati in funzione di ZSLQ e ZRLQ:

- *Intervento limitato (Obiettivo 1)*
- *Intervento obbligatorio o limitato (Obiettivo 2)*

- *Intervento obbligatorio o inibito (Obiettivo 3)*
- *Intervento inibito (Obiettivo 4)"*

Per ciascuno di questi obiettivi, nelle Linee Guida LQ, alle quali si rimanda, vengono elencate le rispettive discipline d'uso.

In assenza di un PZI si applica la seguente disciplina:

Le seguenti disposizioni si applicano su interventi e previsioni. È ammessa la realizzazione di modesti manufatti pertinenziali di arredo che non sono considerati ai fini volumetrici ai sensi dell'Art. 74 delle NTO del PI e dell'Art. 76 del REC.

È consentita la realizzazione di opere contingenti e temporanee amovibili a condizione che siano adottate specifiche misure di sicurezza in coerenza con i piani di emergenza di protezione civile e comunque prive di collegamento di natura permanente al terreno e non destinate al pernottamento.

Edifici esistenti:

Interventi	Intervento dal punto di vista sismico
<i>Edilizia libera se compatibili con PI e REC (Art. 6 del DPR 380/2001)</i> <i>Manutenzione Ordinaria (ex art. 3 lett. a) DPR 380/2001)</i>	AMMESSO
<i>Manutenzione Straordinaria (ex art. 3 lett. b) DPR 380/2001) limitatamente:</i> - alle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari, tecnologici o obbligatori di settore, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico in termini di aumento di unità abitative (residenza) o posti letto (turistico -ricettivo).	AMMESSO
<i>Manutenzione Straordinaria (ex art. 3 lett. b) DPR 380/2001) limitatamente</i> - agli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. - alle modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	CONDIZIONATO Dovranno essere effettuati interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale in conformità alla normativa vigente.
<i>Restauro e Risanamento Conservativo (ex art. 3 lett. c) DPR 380/2001)</i> - interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	CONDIZIONATO Dovranno essere effettuati interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale in conformità alla normativa vigente.

<p><i>Ristrutturazione edilizia (ex art. 3 lett. d) DPR 380/2001)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; - interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; - incrementi di volumetria non superiore al 20% dell'esistente anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana, a condizione che il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se previsto ex lege, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, attestino la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato per quanto di competenza; - interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza; - nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. 	<p>CONDIZIONATO</p> <p>Dovranno essere effettuati interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale in conformità alla normativa vigente.</p>
--	--

La demolizione di edifici finalizzata alla riduzione del rischio sismico può generare un credito edilizio secondo le modalità stabilite all'Art. 69, da utilizzare nelle aree idonee individuate dal PI come aree di atterraggio. In ogni caso l'atterraggio dovrà essere esterno delle aree **ZSLQ** e **ZRLQ**.

È ammesso, inoltre, il trasferimento della capacità edificatoria dei lotti liberi ineditati compresi all'interno del perimetro delle aree **ZSLQ** attraverso l'istituto del credito edilizio definito all'Art. 69, da utilizzare nelle aree idonee individuate dal PI come aree di atterraggio esterne alle zone **ZSLQ** e **ZRLQ**.

Nuovi Edifici:

Interventi	Intervento dal punto di vista sismico
<p><i>Nuova costruzione e trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (ex art. 3 lett. e) DPR 380/2001).</i> Rientrano in tale categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando quanto previsto per gli interventi pertinenziali; - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato; - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; - gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. 	<p>VIETATO</p>

1.1.2 AREE NON EDIFICATE CON PREVISIONE DI TRASFORMAZIONE (ZTO C2 – D – Dc – Dt – F) E AREE NON URBANIZZATE A TRASFORMABILITÀ LIMITATA (AREE AGRICOLE)

Nelle **AREE NON EDIFICATE** (con previsione di trasformazione) e nelle **Aree NON URBANIZZATE A TRASFORMABILITÀ LIMITATA**, ricadenti in **ZSLQ** e in **ZRLQ**, è prevista la seguente disciplina d'uso:

È ammessa in tali aree la sistemazione di spazi aperti, senza realizzazione di volumetrie, a servizio delle funzioni e delle attività presenti nelle aree limitrofe, insediate e urbanizzate, o per incrementare la dotazione urbana di aree verdi, spazi pubblici e verde privato attrezzato.

È consentita la realizzazione di opere contingenti e temporanee amovibili a condizione che siano adottate specifiche misure di sicurezza in coerenza con i piani di emergenza di protezione civile e comunque prive di collegamento di natura permanente al terreno e non destinate al pernottamento.

Edifici esistenti:

<p><i>Edilizia libera</i> se compatibili con PI e REC (Art. 6 del DPR 380/2001) <i>Manutenzione Ordinaria</i> (ex art. 3 lett. a) DPR 380/2001)</p>	<p>AMMESSO</p>
<p><i>Manutenzione Straordinaria</i> (ex art. 3 lett. b) DPR 380/2001) limitatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari, tecnologici o obbligatori di settore, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico in termini di aumento di unità abitative (residenza) o posti letto (turistico -ricettivo). 	<p>AMMESSO</p>
<p><i>Manutenzione Straordinaria</i> (ex art. 3 lett. b) DPR 380/2001) limitatamente</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. - alle modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 	<p>CONDIZIONATO</p> <p>Dovranno essere effettuati interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale in conformità alla normativa vigente.</p>
<p><i>Restauro e Risanamento Conservativo</i> (ex art. 3 lett. c) DPR 380/2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. 	<p>CONDIZIONATO</p> <p>Dovranno essere effettuati interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale in conformità alla normativa vigente.</p>

<p><i>Ristrutturazione edilizia (ex art. 3 lett. d) DPR 380/2001)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; - interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; - incrementi di volumetria non superiore al 20% dell'esistente anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana, a condizione che il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se previsto ex lege, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, attestino la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato per quanto di competenza; - interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza; - nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. 	<p>CONDIZIONATO</p> <p>Dovranno essere effettuati interventi di miglioramento e/o di adeguamento e/o di rafforzamento locale in conformità alla normativa vigente.</p>
--	--

La demolizione di edifici finalizzata alla riduzione del rischio sismico può generare un credito edilizio secondo le modalità stabilite all'Art. 69, da utilizzare nelle aree idonee individuate dal PI come aree di atterraggio. In ogni caso l'atterraggio dovrà essere esterno delle aree **ZSLQ** e **ZRLQ**.

È ammesso il trasferimento della capacità edificatoria dei lotti inedificati compresi all'interno del perimetro delle aree **ZSLQ** attraverso l'istituto del credito edilizio definito all'Art. 69, da utilizzare nelle aree idonee individuate dal PI come aree di atterraggio esterne alle zone **ZSLQ**.

Nuovi Edifici:

Interventi	Intervento dal punto di vista sismico
<p><i>Nuova costruzione e trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (ex art. 3 lett. e) DPR 380/2001). Rientrano in tale categoria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando quanto previsto per gli interventi pertinenziali; - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; - gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. 	<p>CONDIZIONATO</p> <p>Dovranno essere effettuati interventi obbligatori di riduzione della pericolosità in conformità alla normativa vigente.</p>

1.1.3 INFRASTRUTTURE

Per le opere connesse a sistemi infrastrutturali e, più in generale le *lifelines* in programma di realizzazione deve essere favorita la delocalizzazione.

Se preesistenti, o non delocalizzabili, deve essere predisposto uno specifico programma, eventualmente nell'ambito del **Programma Zone Instabili**, per essere sottoposte a verifica, prevedendo specifici approfondimenti conoscitivi e interventi finalizzati alla minimizzazione dei rischi.

Per altre disposizioni si demanda a quanto previsto dalla DGR 1572/2013.